

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

**DEUXIÈME PARTIE**

**DÉLIBÉRATIONS  
DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Deliberazione 29 aprile 2020, n. 316.**

**Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Bonus a favore dei soggetti con figli a carico" di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2020. Prenotazione di spesa.**

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 recante "Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 10 della suddetta legge, che così recita:

*"La Regione provvede all'integrazione delle misure previste dal decreto-legge 18/2020 con l'erogazione di un bonus, per i mesi di marzo e aprile 2020, di 100 euro per ogni figlio minorenni e se disabile senza limite di età, per le famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 3. Qualora il numero dei figli a carico del nucleo familiare sia uguale o maggiore di due il reddito della famiglia anagrafica, al fine di beneficiare della misura, deve essere non superiore a 40.000 euro nell'anno di imposta 2018".*

Richiama, altresì, l'art. 11 della citata legge regionale 5/2020, per effetto del quale la gestione delle richieste del bonus a favore dei soggetti con figli a carico di cui all'articolo 10, nonché della relativa erogazione, deve avvenire per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Ricorda che la legge regionale 5/2020 è il risultato di un atto di iniziativa legislativa della II Commissione consiliare "Affari generali" che, dopo l'approvazione della proposta di legge n. 55/2020 (l.r. 4/2020), è stata investita del compito di elaborare un secondo pacchetto di misure, concretizzatosi nella proposta di legge n. 56/2020, recante ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiama la legge n. 241/1990 che all'art. 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolar modo, l'art. 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.  
Sottolinea la necessità, dato quanto sopra, di specificare quanto segue:

1. Per famiglia anagrafica, cui si riferisce il calcolo del reddito lordo complessivo, si intende l'insieme di persone legate da vincoli di matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune. La composizione della famiglia anagrafica è, pertanto, quella che risulta dallo stato di famiglia.

I redditi che rilevano sono relativi all'anno 2018 e riferiti ai componenti lo stato di famiglia alla data di presentazione delle domanda.

A presentare domanda dovrà essere il genitore collocatario, ovvero colui presso il quale il/i minore/i o il/i disabile/i ha/hanno fissato la residenza anagrafica;

2. Disabile è il cittadino a cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992 ad opera dell'apposita Commissione, valida alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta;
3. Al richiedente andranno corrisposti € 100 per ogni minore e/o disabile per ciascun mese (marzo e aprile 2020);
4. Le domande andranno accolte in ordine cronologico di presentazione (data e ora);
5. Le domande conto tenuto dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020.

Evidenzia che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 12.01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi.

#### LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;

richiamata la legge n. 241/1990;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020

considerato che il Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 12.01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare le disposizioni per l'attuazione della misura "Bonus a favore dei soggetti con figli a carico" riportate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamilaeuro/00), per l'attuazione della misura "Bonus a favore dei soggetti con figli a carico" di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2020 e di prenotarla sul capitolo U0024894 "Trasferimenti correnti a famiglie per interventi assistenziali a favore di soggetti con figli a carico minorenni o disabili (emergenza Covid-19)" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di rinviare ad un successivo atto deliberativo le disposizioni per l'attuazione delle restanti misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 5/2020;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

N.d.R.: *(La traduzione della presente deliberazione sarà pubblicata successivamente.)*

---

---

### **Deliberazione 5 maggio 2020, n. 340.**

#### **Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo" di cui all'articolo 6 della legge regionale 5/2020 e integrazioni alla dgr 316/2020. Prenotazione di spesa.**

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 recante "Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 6 (Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo), che dispone:

- al comma 1: *"La Regione provvede a corrispondere, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale un indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 6."*;
- al comma 2: *"L'applicazione del comma 1 è relativa a tutti quei contratti insistenti su locazioni di immobili di categoria A2, A3, A7, A10, B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insista anche la locazione di terreni, con l'esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati. Sono, inoltre, esclusi i contratti stipulati con parenti fino al secondo grado, con il coniuge non legalmente separato, con affini e con società controllate dagli stessi soggetti."*;
- al comma 3: *"La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 si applica anche nel caso di locazioni d'azienda nel cui contratto sia distinta la quota relativa all'immobile."*;
- al comma 4: *"Le richieste degli indennizzi di cui al comma 2 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:*
  - a) dati anagrafici del locatore e del locatario;
  - b) estremi di registrazione del contratto di locazione ad uso non abitativo, importo mensile della locazione, durata del contratto;
  - c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario di cui al comma 1 unitamente alla copia della quietanza di pagamento. Nel caso in cui l'importo quietanzato dovesse corrispondere o essere superiore al 60 per cento del canone totale, il beneficiario deve delegare, previa comunicazione dell'IBAN del locatore, il pagamento a favore di quest'ultimo;
  - d) *dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis".;*
- al comma 5: *"La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"."*;
- al comma 6: *"L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.500.000 per l'anno 2020 (14 Sviluppo economico e competitività - 01 Industria e PMI e artigianato)."*

Richiama, altresì, l'art. 11 della citata legge regionale 5/2020, per effetto del quale la gestione dell'indennizzo di cui alla presente deliberazione, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Ricorda che la l.r. 5/2020 è il risultato di un atto di iniziativa legislativa della II Commissione consiliare "Affari generali" che, dopo l'approvazione della proposta di legge n. 55/2020 (l.r. 4/2020), è stata investita del compito di elaborare un secondo

pacchetto di misure, concretizzatosi nella proposta di legge 56/2020, recante ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiama la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che all'articolo 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolare modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sottolinea la necessità, dato quanto sopra, di stabilire le seguenti modalità applicative della misura in questione:

a. REQUISITI DEL LOCATARIO

a.1 possono presentare domanda di indennizzo i soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale, titolari di partita IVA, così come previsto dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 5/2020, che hanno sede legale o sede operativa in Valle d'Aosta.

b. LIMITI DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO

b.1 ciascun soggetto titolato a presentare domanda di indennizzo, nel caso in cui sia locatario di più unità immobiliari, può presentare domanda solamente per un immobile a sua scelta;

b.2 sono esclusi dalla misura i locatari che hanno versato al locatore un rateo di affitto per un importo inferiore al 60 per cento del canone totale previsto dal contratto per il mese di marzo 2020;

b.3 l'immobile locato per il quale viene chiesto l'indennizzo deve essere sito in Valle d'Aosta;

b.4 ad un contratto di locazione deve corrispondere un'unica domanda di indennizzo;

b.5 nel caso di contratti di locazione ad uso promiscuo l'indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento verrà conteggiato con riferimento alla sola quota del canone di locazione riferito alla parte non abitativa dell'immobile locato.

c. QUOTA DI INDENNIZZO

c.1 nel caso in cui l'importo riportato nella quietanza di pagamento risulti essere l'intero rateo di affitto dovuto al locatore ai sensi del contratto, il soggetto locatario richiedente l'indennizzo ha diritto ad un importo pari al 40 per cento del canone previsto dal contratto d'affitto per il mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro;

c.2 nel caso in cui l'importo riportato nella quietanza di pagamento risulti corrispondere o essere superiore al 60 per cento dell'intero rateo di affitto dovuto al locatore ai sensi del contratto per il mese di marzo 2020, il soggetto locatario che beneficia dell'indennizzo delega, previa comunicazione dell'IBAN del locatore, il pagamento a favore di quest'ultimo di un importo del limite del credito residuo del relativo rateo, tenuto conto del limite massimo previsto per l'indennizzo stabilito in 500 euro.

d. DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS"

d.1 i contributi saranno concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013) e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/9 del 24 dicembre 2013).

e. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- e.1 Le domande andranno accolte in ordine cronologico di presentazione (data e ora), nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- e.2 Le domande, conto tenuto dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020.

Precisa che, come comunicato dagli uffici competenti, ai sensi del combinato disposto dell' art. 67, comma 1, lett. g) e dell'art. 83, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la concessione da parte dello Stato o di altri enti pubblici di erogazioni o contributi comunque denominati per lo svolgimento di attività imprenditoriali è soggetta ad acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, con la previsione di specifici casi di esenzione elencati all'art. 83, comma 3, nell'ambito dei quali rientra la misura di cui alla presente deliberazione, e in particolare:

- la lettera d) esclude dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia le fattispecie concernenti erogazioni:
  - 1) a favore di chi esercita attività agricole non organizzate in forma di impresa;
  - 2) a favore di chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa;
  - 3) a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  - 4) a favore di chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.
- la lettera e) – modificata dall'art. 78, comma 3-quinques, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - esclude dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro; con riferimento a questa ultima fattispecie si precisa che non sono state ancora emanate circolari interpretative da parte degli organi di competenza, ma la norma, vista la sua formulazione generale, si ritiene applicabile a tutte le erogazioni.

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 316 in data 29 aprile 2020 recante "Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Bonus a favore dei soggetti con figli a carico" di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2020. Prenotazione di spesa." e rappresenta la necessità di stabilire le seguenti modalità interpretative, anche a seguito di alcuni rilievi fatti in sede di presentazione delle domande di bonus:

- a. i fini dell'individuazione del limite di reddito previsto al comma 1 dell'articolo 10, sono considerati figli a carico tutti i figli, anche maggiorenni, fiscalmente a carico componenti la famiglia anagrafica;
- b. nel caso di minori neonati nei mesi di marzo e aprile vengono distinti i seguenti casi:
  - b.1 nato nel mese di marzo, indipendentemente dal giorno di nascita, il bonus è erogabile sia per il mese di marzo che per il mese di aprile per l'intero importo mensile;
  - b.2 nato nel mese di aprile, indipendentemente dal giorno di nascita, il bonus è erogato solo per il mese di aprile per l'intero importo mensile;
- c. nel caso di figli che hanno raggiunto la maggiore età nei mesi di marzo e aprile vengono distinti i seguenti casi:
  - c.1 diventato maggiorenne nel mese di marzo, indipendentemente dal giorno di nascita, il bonus è erogato solo per il mese di marzo per l'intero importo mensile;
  - c.2 diventato maggiorenne nel mese di aprile, indipendentemente dal giorno di nascita, il bonus è erogato sia per il mese di marzo che per il mese di aprile per l'intero importo mensile.

Evidenzia che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 14.001 "Industria e PMI e artigianato", attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;

richiamata la legge n. 241/1990;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

considerato che il Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 14.001 "Industria e PMI e artigianato", attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 5/2020, le disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo" riportate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 5/2020 e ad integrazione della DGR 316/2020, le disposizioni per l'attuazione della misura "Bonus a favore di soggetti con figli a carico" riportate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, dando atto che la scadenza di presentazione delle domande è fissata al 31 luglio 2020;
3. di approvare per l'anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), per l'attuazione della misura "Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo" di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2020 e di prenotarla sul capitolo U0024896 "Trasferimenti correnti a imprese a titolo di indennizzo su contratti di locazione ad uso non abitativo (Emergenza Covid-19)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che le somme verranno erogate entro il 31/12/2020;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

N.d.R.: *(La traduzione della presente deliberazione sarà pubblicata successivamente.)*

---

**Deliberazione 5 maggio 2020, n. 341.**

**Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo a favore di studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private" di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2020. Prenotazione di spesa.**

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, richiama la

legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 recante “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, i commi seguenti dell'articolo 7:

- comma 1 e, per quanto di interesse, la lettera e):

*“La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 7, disponendo un idennizzo a favore:  
... omissis...*

*e) degli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliate presso strutture collettive pubbliche o private;  
... omissis...”;*

- comma 3:

*“Sono destinatari di un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera e). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.”;*

- comma 5:

*“Le richieste degli indennizzi di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:*

*a) dati anagrafici;*

*b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;*

*c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;*

*d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento”.*

Richiama, altresì, l'art. 11 della citata legge regionale 5/2020, per effetto del quale la gestione dell'indennizzo di cui alla presente deliberazione, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Ricorda che la l.r. 5/2020 è il risultato di un atto di iniziativa legislativa della II Commissione consiliare “Affari generali” che, dopo l'approvazione della proposta di legge n. 55/2020 (l.r. 4/2020), è stata investita del compito di elaborare un secondo pacchetto di misure, concretizzatosi nella proposta di legge 56/2020, recante ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Richiama la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che all'articolo 12 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sottolinea la necessità, dato quanto sopra, di stabilire le seguenti modalità applicative della misura in questione:

1. Lo studente universitario deve essere residente in Valle d'Aosta alla data di presentazione della richiesta di indennizzo;

2. Al fine di stabilire il luogo di frequenza degli atenei, valdostani o situati al di fuori della Regione, viene considerato il luogo in cui è ubicata la sede di ateneo di frequentazione prevalente da parte dello studente (c.d. "sede didattica");
3. L'immobile per il quale lo studente universitario iscritto ad un ateneo fuori Valle richiede l'indennizzo per l'affitto deve essere ubicato nella medesima provincia della sede del corso di laurea così come definito al punto 2; lo stesso vale per il posto in una struttura collettiva pubblica o privata;
4. Il contratto di locazione deve essere intestato allo studente richiedente o a un genitore, oppure, se intestato ad altro soggetto, lo studente deve risultare, nel contratto medesimo, quale affittuario pagante;
5. Nel caso di studenti universitari frequentanti atenei valdostani, l'immobile oggetto di locazione deve essere situato in un comune diverso da quello di residenza e dai comuni inseriti nell'allegato A alla legge regionale 5/2020;
6. L'indennizzo di cui alla presente misura è stabilito in euro 200 mensili rispettivamente per i mesi di marzo e di aprile 2020 ed è erogato sulla base della quietanza di pagamento presentata dallo studente.

Si ravvisa di chiarire le seguenti casistiche:

- spesa mensile effettivamente sostenuta dallo studente superiore a 200 euro: l'indennizzo verrà erogato per l'intero importo di 200 euro al mese;
  - spesa mensile effettivamente sostenuta dallo studente inferiore a 200 euro: l'indennizzo verrà erogato per un importo pari alla spesa mensile sostenuta;
7. Nel caso di contratti di locazione con più soggetti risultanti affittuari, si applica quanto segue:
    - Nel caso in cui il contratto di locazione registrato non definisca la ripartizione delle quote di affitto tra i singoli conduttori e la quietanza di pagamento è complessiva, il canone mensile a carico dei singoli affittuari è considerato come ripartito in quote individuali del medesimo importo tra gli stessi;
    - Nel caso in cui il contratto di locazione non definisca la ripartizione delle quote di affitto tra i singoli affittuari e la quietanza di pagamento è individuale, l'indennizzo verrà erogato in base alla quietanza di pagamento;
    - Nel caso in cui il contratto di locazione stabilisce le quote di canone a carico di ciascun inquilino e la quietanza di pagamento è complessiva, il richiedente dichiarerà la quota a suo carico rilevabile dal contratto medesimo nell'istanza di richiesta dell'indennizzo e allegnerà la quietanza con l'importo complessivo;
    - Nel caso in cui il contratto di locazione stabilisce le quote di canone a carico di ciascun inquilino e la quietanza di pagamento è individuale, il richiedente dichiarerà la quota a suo carico rilevabile dal contratto medesimo nell'istanza di richiesta dell'indennizzo e allegnerà la quietanza dell'importo a suo carico;
    - Quanto riportato al presente punto 7, vale, se e in quanto applicabile, anche con riferimento alle strutture collettive pubbliche o private;
  8. La spesa mensile sostenuta dallo studente relativa al canone di affitto o per il posto presso strutture collettive pubbliche o private deve essere comprovata da idonea documentazione di avvenuto pagamento;
  9. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, lo studente deve fornire le coordinate di un c/c bancario o postale intestato o cointestato allo studente stesso o di una carta prepagata dotata di IBAN intestata allo studente, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN;
  10. Gli indennizzi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (data e ora) e nei limiti delle disponibilità di bilancio;
  11. Le domande, conto tenuto dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020.

Evidenza che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 4.004 "Istruzione



universitaria”, attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi

#### LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;

richiamata la legge n. 241/1990;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

considerato che il Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 4.004 “Istruzione universitaria”, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2020, le disposizioni per l'attuazione della misura “Indennizzo a favore di studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private” riportate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), per l'attuazione della misura “Indennizzo alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito” di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2020 e di prenotarla sul capitolo U0024885 “Altri trasferimenti a famiglie a titolo di indennizzo per le spese di alloggio sostenute da studenti universitari (Emergenza Covid-19)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che le somme verranno erogate entro il 31/12/2020;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

N.d.R.: *(La traduzione della presente deliberazione sarà pubblicata successivamente.)*

---